



S.F.

M - DG		
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari - 09006400709 - Segr. Amm.		
N. 1197	19 MAG. 2014	
UOR	CC	RUO
Funzione 16	Macroattività	Attività 1
Fascicolo 2.5.1	Sottofascicolo	

IL DIRIGENTE
Dott.ssa M. Elena CRABU



Roma	19/05/2014
Protocollo	P 9020/2014

Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./R/UR 1

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

Al PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

Al SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
R O M A

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

V° in Sassari, addì 20 MAG. 2014

L'AVVOCATO GENERALE



Roma	19/05/2014
Protocollo	P 9020/2014

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

ALL'ISPettorato GENERALE
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 3/VQ/2013 - Modifiche alla circolare in materia di Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della Legge 30 luglio 2007, n. 111. (Circolare n. 20691 - Delibera dell'8 ottobre 2007, 28 giugno 2011, 25 luglio 2012, 13 novembre 2013, 6 e 19 marzo 2014)

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 14 Maggio 2014, ha adottato la seguente delibera:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Quarta Commissione, nella pratica applicativa della normativa sulle valutazioni di professionalità dei magistrati, si è trovata ad affrontare alcuni casi nei quali si erano verificati lunghi periodi di assenza dell'interessato dalla prestazione lavorativa, e si era posto quindi il problema della necessità di effettuare comunque la valutazione di professionalità alla scadenza del termine di quattro anni dalla precedente (computando i periodi a decorrere del decreto di nomina) o di attendere il decorso di un effettivo quadriennio di lavoro.

A tale proposito, va rilevato che il D.Lgs. 160/2006 non prevede espressamente, quale condizione per il positivo superamento di alcuna delle sette ordinarie valutazioni di professionalità, lo svolgimento effettivo delle funzioni giurisdizionali per un periodo determinato e tanto in evidente difformità rispetto al precedente sistema ordinamentale della progressione in carriera dei magistrati secondo distinte qualifiche.

Invero la legge n. 97/1979 stabiliva che la nomina a magistrato di Tribunale avesse luogo decorsi due anni dalla nomina a uditore giudiziario, precisando, altresì, la necessità che l'uditore avesse effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno. Del pari, l'art. 4 della legge 20 dicembre 1973 n. 831 prevedeva che per la nomina a magistrato di Cassazione occorresse non solo aver compiuto sette anni nella nomina a magistrato di Corte d'Appello, ma pure aver svolto almeno dieci anni di attività, anche se non ininterrottamente, negli uffici giudiziari. Mancava, invece, una disposizione di analogo tenore per il riconoscimento della qualifica di magistrato di Corte d'Appello, come disciplinata dalla legge 25 luglio 1966, n. 570.

Orbene, sia la legge n. 570/1966 sia la legge n. 831/1973 sono state esplicitamente abrogate dall'art. 54 D.Lgs. 160/2006, il quale, tuttavia, non contiene alcuna previsione di tal senso in ordine alla legge n. 97/1979, che non risulta formalmente abrogata. Appare, tuttavia, evidente che tale ultima legge debba ritenersi incompatibile con il vigente inquadramento della carriera in magistratura, strutturata non più per qualifiche, bensì per distinte fasce di valutazione di

Roma	19/05/2014
Protocollo	P 9020/2014

professionalità; pertanto le prescrizioni in essa contenute - relative agli "uditori giudiziari" ed ai **S.F. magistrati di tribunale** con le relative scansioni di carriera - sono sostanzialmente incompatibili con le previsioni di cui al D.Lgs. 160/2006 e, conseguentemente, possano considerarsi abrogate.

Le considerazioni svolte consentono di affermare che, all'attualità, non vi è alcuna norma di rango primario che condizioni la legittimità del conseguimento della valutazione di professionalità all'effettivo esercizio dell'attività giurisdizionale.

L'unico dato di legislazione positiva è quello che riferisce il controllo periodico a ciascun quadriennio in cui si articola il rapporto di servizio del magistrato, computato a decorrere dal decreto ministeriale di nomina.

Una diversa soluzione, che collochi la valutazione in un momento successivo e consideri un periodo diverso e più lungo di quattro anni dalla precedente allo scopo di attendere un corrispondente periodo di esercizio delle funzioni, avrebbe l'effetto di modificare sostanzialmente il percorso di carriera individuando una diversa decorrenza giuridica ed effettiva degli avanzamenti economici, nonché degli eventuali tramutamenti funzionali possibili per il magistrato interessato.

Dal punto di vista del sistema, la soluzione ipotizzata provocherebbe una diversa individuazione del periodo oggetto di valutazione, con effetti di distocazione che influirebbero a catena su tutto il percorso delle successive fasi di verifica professionale.

Sotto il profilo dell'interesse del singolo aspirante al conseguimento della valutazione, l'attesa oltre il quadriennio rappresenterebbe un sostanziale arresto della carriera per un periodo corrispondente allo scarto esistente tra la decorrenza formale del quadriennio e il momento in cui sarà stato raggiunto il periodo corrispondente di effettivo esercizio delle funzioni. Si realizzerebbe, così, in effetti una perdita dell'anzianità. Tale effetto, a ben vedere, potrebbe conseguire soltanto ad una previsione di legge, quali la sanzione disciplinare contemplata dagli artt. 5 e 8 del D.Lgs. n. 109 del 2006 oppure quale conseguenza di una valutazione professionale, negativa o non positiva, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 160 del 2006.

Come si è già visto, nessuna norma di Ordinamento giudiziario consente l'opzione interpretativa secondo la quale per la valutazione di professionalità occorra attendere il decorso di un effettivo quadriennio di lavoro.


Tale evenienza è stata espressamente esclusa, come più volte affermato in risoluzioni e delibere consiliari, per le ipotesi di aspettativa per maternità.

Esistono tuttavia numerosi altri istituti che possono comportare l'assenza prolungata del magistrato dal servizio. E' a questo punto opportuno estendere l'indagine alla loro specifica disciplina normativa, per verificare se esista qualche disposizione speciale che disciplini gli effetti dell'assenza sulla carriera del pubblico dipendente interessato.

Solo, infatti, nei casi in cui sia espressamente prevista dalla legge la sottrazione del periodo di assenza dal computo complessivo dell'anzianità del magistrato, sarebbe ammissibile il corrispondente prolungamento del periodo di valutazione fino al raggiungimento di un quadriennio di effettivo servizio.

La disamina compiuta in più occasioni dal C.S.M. delle principali figure di congedo ed aspettativa lavorativa ha individuato l'esistenza di trattamenti normativi disomogenei in relazione agli effetti dell'esonero dal lavoro sulla carriera del dipendente. In particolare, risulta che la sottrazione del periodo di congedo od aspettativa dal computo dell'anzianità del dipendente è prevista esplicitamente per aspettativa per motivi di famiglia (l'art. 69 comma 5 D.P.R. n. 3/1957), nonché nell'ipotesi di aspettativa prevista dalla legge 11 febbraio 1980 n. 26 a favore dell'impiegato dello Stato il cui coniuge, anch'esso dipendente della pubblica amministrazione, presti servizio all'estero (estesa dalla legge 25 giugno 1985 n. 333 ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali).

Tra le ipotesi di congedo, quella prevista dall'art.4 c. 2 della legge 53/2000 "per gravi e documentati motivi familiari" esclude il computo del periodo di assenza dal lavoro nell'anzianità di



Roma	19/05/2014
Protocollo	P 9020/2014



servizio, così come la previsione di cui al successivo art. 5, relativa a congedo straordinario per la **sf**formazione in favore dei dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati.

L'equiparazione di legge con l'ipotesi di cui all'art. 4 della legge n. 53/2000 induce a dubitare in ordine al computo ai fini dell'anzianità di carriera del dipendente il congedo straordinario di cui all'art. 42 comma 5 D.Lgs. 151/2001, in favore di familiari conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Nelle ipotesi da ultimo indicate, in presenza di esplicita disposizione di normativa primaria, la sottrazione del periodo dalla complessiva carriera del magistrato avrà la conseguenza, in sede di valutazione periodica di professionalità, che il quadriennio oggetto d'esame dovrà essere individuato computando solo periodi di effettivo servizio o, comunque, rilevanti ai fini della progressione in carriera, con conseguente spostamento in avanti del momento di valutazione per un termine corrispondente al periodo sottratto al servizio.

In tutti gli altri casi, essendo positivamente prevista l'efficacia del periodo in cui al lavoratore è consentito di sospendere la propria prestazione, uno spostamento in avanti del periodo di riferimento della valutazione di professionalità rappresenterebbe un pregiudizio di carriera contrario alla legge.

Una volta, cioè, che l'assenza dal lavoro sia stata regolarmente autorizzata non potrebbe ammettersi un blocco della carriera nei confronti del dipendente, né una perdita di anzianità in relazione al quadriennio oggetto di valutazione periodica.

La conclusione illustrata, naturalmente, introduce il problema pratico delle modalità concrete in cui articolare la valutazione di professionalità con riferimento a periodi in cui il magistrato non abbia prestato il servizio che, in astratto, potrebbero comprendere l'intero quadriennio.

D'altra parte, è in ordine alla corrispondenza tra diritto al periodo di assenza autorizzato e diritto al riconoscimento della propria anzianità, salvo valutazione negativa, che si articola, quindi, la questione della valutazione; il diritto al congedo, ricorrendone i presupposti di legge, ed il diritto ad ottenere la valutazione quadriennale di professionalità, in mancanza di previsioni espresse che determinino la sospensione del procedimento, devono essere ritenuti prevalenti rispetto alla situazione di fatto che si viene a determinare per effetto della mancanza di fonti conoscitive relative all'attività del quadriennio.

In linea di principio, quindi, non può che considerarsi che in mancanza di una normativa primaria o secondaria alternativa, una volta decorsi i quattro anni - ove come si è detto siano integralmente compresi nel percorso professionale - si deve procedere alla valutazione di professionalità sulla base della disciplina dell'art. 11 del D.Lgs. 160/2006 e della circolare consiliare 20691 del 2007 e successive modifiche.

All'interno del quadro ordinamentale, quindi, il rapporto del Capo dell'ufficio ed il parere del Consiglio giudiziario dovranno essere emessi in base ai seppure scarni elementi in loro possesso; spetterà, poi, al Consiglio Superiore emettere il giudizio finale.

D'altra parte, occorre considerare che l'art. 11 del D.Lgs. n. 160/2006 al comma 16 prevede che: "I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e dai soli membri che appartengano all'Ordine giudiziario, o il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinenti alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta".

A tale disposizione primaria è stata data esecuzione con la previsione del capo VI della circolare sulle valutazioni di professionalità, in base al quale:

<i>Csm</i>	Roma	19/05/2014
	Protocollo	P 9020/2014

“1. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, in quanto compatibili, ivi compresi coloro per i quali il parere è formulato dal Consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia.

2. Il parere è espresso sulla base della relazione dell’Autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell’attività svolta, e di ogni altra documentazione che l’interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità e che dimostri l’attività in concreto svolta.”

La norma introduce la possibilità di assumere ulteriori fonti di conoscenza, rispetto a quelle provenienti dagli uffici giudiziari, relative all’attività effettivamente svolta dal magistrato nel quadriennio in funzioni non giudiziarie.

Letteralmente essa si riferisce solo alle ipotesi in cui il periodo di assenza dall’ufficio sia stato determinato da una collocazione fuori ruolo, ma pare che nulla osti ad un suo utilizzo per acquisire utili elementi integrativi di conoscenza in ogni situazione nella quale il magistrato abbia svolto attività diverse in posizione di aspettativa, cui, spesso, fa seguito il formale collocamento fuori ruolo da parte del Consiglio.

Così, nella prassi consiliare, sono collocati fuori dal ruolo organico i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo, ed anche quelli che usufruiscono dell’aspettativa ex art 23 *bis* della legge 165/2001.

Per i magistrati in aspettativa a seguito di elezione al Parlamento, in enti territoriali, o nell’Organo di governo autonomo, il Consiglio ha, quindi, sempre proceduto alla valutazione professionale considerando anche l’attività compiuta nella sede diversa da quella giudiziaria in cui ha operato, sulla base delle risultanze offerte dall’autorelazione dell’interessato e delle informazioni fornite dagli organi rappresentativi dell’ente - Presidenza del ramo del Parlamento o Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore.

Ad avviso del Consiglio, tale prassi, conforme al disposto del già citato articolo 11 comma 16 del D.Lgs. 160/2006, ben può essere estesa ad ulteriori ipotesi in cui il magistrato, esonerato dal servizio presso uffici giudiziari, svolga attività di contenuto tecnico al di fuori della giurisdizione, da cui sia possibile trarre informazioni utili a valutare le doti professionali, quali la capacità, la competenza giuridica e l’impegno.


Differente, come già accennato, è la situazione nei casi in cui il magistrato non renda affatto la prestazione lavorativa al di fuori delle ipotesi per le quali non sia espressamente prevista dalla legge la sottrazione del periodo di assenza dal computo complessivo dell’anzianità del magistrato. Infatti, dalle considerazioni sopra riportate, risulta evidente la necessità di operare comunque la valutazione di professionalità alla scadenza del quadriennio computata dal Decreto Ministeriale di nomina.

In queste ultime situazioni, evidentemente, soprattutto laddove l’assenza dal servizio raggiunga durate considerevoli, si pone il problema della individuazione delle fonti di conoscenza su cui fondare il giudizio valutativo sui parametri rilevanti.

Pare allora corretto ritenere, in analogia a quanto previsto per i casi di collocamento fuori ruolo, che i rapporti dei dirigenti, i pareri dei Consigli Giudiziari e la stessa valutazione di professionalità da parte del Consiglio Superiore della Magistratura facciano ricorso ad ogni elemento di conoscenza utilizzabile ai sensi della vigente Circolare consiliare sulle valutazioni di professionalità, con particolare riferimento agli elementi risultanti dall’autorelazione ovvero da altri atti o documenti eventualmente prodotti dall’interessato o acquisibili d’ufficio nel corso del procedimento.

La Commissione consiliare potrà tener conto inoltre delle risultanze eventualmente disponibili presso altre articolazioni del C.S.M. .

Le considerazioni sopra esposte valgono, come già accennato, per i casi di aspettativa obbligatoria per maternità, nei quali l’assenza è conseguenza di un accadimento naturale, ricorrente anche nella vita delle donne magistrato, che assolve ad una essenziale funzione sociale,



<i>Csm</i>	Roma	19/05/2014
	Protocollo	P.9020/2014

costituzionalmente tutelata e che non può, in alcun modo, comportare un profilo di disvalore nei confronti del magistrato interessato.

MODIFICHE ALLA CIRCOLARE

Circolare in materia di Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della Legge 30 luglio 2007, n. 111, recante Modifiche alle norme sull'Ordinamento giudiziario. (Circolare n. 20691 - Delibera dell'8 ottobre 2007, 28 giugno 2011, 25 luglio 2012, 13 novembre 2013, 6 e 19 marzo 2014)

Al testo vigente vanno aggiunti i seguenti paragrafi :

Al capo XIII , un paragrafo 1.bis :

1.bis Non sono utili alla maturazione del quadriennio i periodi nei quali il magistrato non presta attività lavorativa solo ove la legge esplicitamente ne preveda il mancato computo ai fini dell'anzianità di servizio del magistrato.

Al capo V un paragrafo 3:

3. Fatti salvi i casi di cui al Capo XIII, punto 1.bis, qualora nel quadriennio in valutazione risultino compresi periodi nei quali il servizio non sia stato effettivamente prestato, la valutazione dei parametri normativi andrà operata con riferimento agli elementi risultanti dalla autorelazione ovvero da altri atti o documenti eventualmente prodotti dall'interessato o acquisiti d'ufficio nel corso del procedimento.

Al capo VII alla fine del paragrafo 1 il seguente capoverso:

In relazione agli eventuali periodi di cui al Capo V punto 3, la valutazione dei parametri normativi andrà operata con riferimento agli elementi risultanti dalla autorelazione ovvero da altri atti o documenti eventualmente prodotti dall'interessato o acquisiti d'ufficio nel corso del procedimento.

Le SS.LL. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo.

■ SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Marco Dall'Olio)